

Capitolo I
L'OPERA IN APPALTO

Art. 1.1

OGGETTO E FORMA DELL'APPALTO

L'appalto, da affidarsi ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lett. a), della legge 11 febbraio 1994, n°109, come modificata dal decreto legge 3 aprile 1995, n°101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n°216, e dalla legge 18 novembre 1998, n°415, ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e le provviste per i lavori di **Intervento finalizzato alla sistemazione idrogeologica dell'area boscata "Valle Bosco"** ai sensi dell'Art.19, comma 1, lett. a) della Legge 11.02.1994 n°109, come modificata dalla Legge 02.06.1995 n°216 e della Legge 18.11.1998 n° 415.

Il contratto d'appalto, a termini dell'articolo 19, comma 4, della legge 11.02.1994 n°109, come modificata dal decreto legge 3 aprile 1995 n°101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n°216, e dalla legge 18 novembre 1998, n°415, sarà stipulato esclusivamente a Corpo, ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865 n°2248 - allegato F, nelle proporzioni e nelle classi di opere di cui al progetto esecutivo redatto dalla stazione appaltante.

Art. 1.2

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori a misura e dei lavori ed oneri compensati a corpo compresi nell'appalto ammonta presuntivamente a € (Euro 566.500 /00), così distinti:

a) LAVORI A MISURA

N°	Descrizione delle Lavorazioni	Importo complessivo di ogni lavorazione appaltata	
		Incidenza %	Importo (Euro)
1	Sistemazione idrogeologica	97,08	550.000,00
2	Oneri per la sicurezza	2,92	16.500,00
Sommano i Lavori a Misura			566.000,00

Totale importo a base d'asta € **550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00 euro)**
Importo Oneri di Sicurezza € **16.500,00 (sedicimilacinquecento/00 euro)**

Tali Importi sono dedotti dalle quantità presunte di computo metrico. Gli stessi potranno variare in più o in meno, per effetto di variazioni delle rispettive quantità, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni.

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza quali risultanti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto esecutivo (D.L. 14.08.1996, n°494), che formerà parte integrante del contratto di appalto, è stimato fatte salve le eventuali integrazioni che dovessero essere apportate ai sensi dell'art 31 della legge 11.2.1994 n°109 come modificato dalla legge 18.11.1998 n°415.

Le opere da compensare a corpo, come indicate nel progetto offerta, saranno tutte quelle identificate o ricavabili dai disegni allegati al progetto; qualora, tuttavia, per lievi errori od inesattezze degli elaborati grafici o possibili necessità sopravvenute, si rendesse necessaria una variazione entro il 5% (cinque per cento) in più od in meno delle quantità desumibili dai citati elaborati e relativamente alle sole opere comprese nel prospetto a corpo di cui sopra. L'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi a sua cura e spese se in aumento, rimanendo l'obbligo contrattuale di completare i lavori in modo da dare l'opera ultimata, qualora tale variazione fosse in diminuzione nulla sarà trattenuto dal compenso pattuito. In ogni caso la variazione sarà ordinata e motivata sul piano tecnico dalla Direzione dei Lavori (DL.) con apposito e dettagliato Ordine di Servizio, con la sola incombenza per l'Appaltatore di provvedere ad adeguare il progetto ed i documenti contabili delle opere effettivamente realizzate.

Per le eventuali opere da compensare a misura, oggetto di varianti o variazioni che si rendessero necessarie in conformità con l'art.25 della Legge n°109/94. le quantità indicate per le varie categorie di lavoro potranno solo variare a seguito di variazioni dei lavori medesimi. Tali variazioni verranno recepite dall'elaborato (perizia) che dovrà essere approvata secondo le procedure sottoriportate.

Pertanto, qualora insorga la necessità di modificare lavorazioni previste o quantità dei lavori previsti a corpo oltre il 5% in più od in meno per ogni opera, nonché a misura per qualunque entità, la richiesta di variazione, sia che venga proposta dall'impresa che dalla DL., verrà esaminata congiuntamente con il Progettista responsabile (sia interno che esterno all'Amministrazione) prima di essere sottoposta al Responsabile del Procedimento, allo scopo di stabilire:

- se la variazione sia effettivamente necessaria alla finalità dell'appalto;

- se sia possibile adottare altra tecnologia di minor costo;
- se si renda invece necessario applicare una tecnologia di intervento speciale ed a costo superiore.

In ogni caso, per quanto riguarda i soli lavori compensati a corpo, nulla è dovuto all'impresa o all'Amministrazione appaltante, per modifiche come sopra approvate che comportino una variazione entro il 5% (cinque per cento) in aumento o in diminuzione degli importi desumibili dagli elaborati grafici posti a base dell'appalto.

Resta invece inteso che ogni variazione dei lavori che comporti un aumento o diminuzione delle quantità dei lavori oltre il suddetto limite del 5%, si applicheranno l'Art. 25 della legge 11.02.1994, n°109, come modificata dalla Legge 02.06.1995 n°216 e, per ultimo, dalla legge 1 8.11.1998, n°415, gli art. 134 e 135 del D.P.R. n°55 4/1999 (Nuovo Regolamento di cui minati all'art.3 della citata legge n°109/94) nonché l' art. 10 del D.M. 19.04.2000 , n°145 (Nuovo Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei LL.PP.), e la normativa previgente in quanto compatibile con il dettato delle norme soprariportate.

Rimane comunque la facoltà prevista dagli Art. 118, 119,120,121 e 122 del Nuovo Regolamento di cui all'art.3 della citata legge n°109/94, ed in tal caso l'Appaltatore non potrà chiedere danni eccedenti gli eventuali compensi previsti dagli stessi articoli.

Art. 1.3 CATEGORIE di Opere GENERALI E SPECIALIZZATE:

Categorie costituenti l'intervento delle quali si assumerà come PREVALENTE quella di maggiore importo:

C A T E G O R I E			Importi	%
OG 13	Sistemazione idrogeologica dell'area boscata "Valle Bosco"	€	566.500,00	100,000

Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, del Regolamento "... si intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento."

Ai sensi del sopra citato articolo 73, comma 1, del Regolamento per la partecipazione all'appalto è richiesta la qualificazione nella sola categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da appaltare. Qualora nel prospetto che precede assumesse carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara sarà esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata.

Ai sensi del medesimo articolo 73, comma 2, tutte le categorie generali e specializzate sopraindicate sono, a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo, in misura non superiore al 30% per la categoria prevalente e fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 74, comma 2, del Regolamento nel caso delle opere speciali elencate nell'articolo 72, comma 4, del medesimo Regolamento.

Le categorie di seguito indicate, , di cui all'articolo 72, comma 4, della Legge, ove presenti nel prospetto sopra riportato, non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni; esse, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, della Legge, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Ai sensi del sopra citato articolo 13, comma 7, della Legge qualora ciascuna delle categorie sopra indicate superi in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, per la partecipazione all'appalto, associazioni temporanee di tipo verticale.

Art. 1.4 DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori:

Art. 1.5 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto.

Art. 1.6 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune , nell 'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne

motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16.7.1962 n°1063 e nel presente Capitolato Speciale.

Devono essere comunque osservate le disposizioni della L. 11/02/94 n. 109, modificata dalla L. 2/06/95, n. 216 e dalla L. 18/11/98, n. 415. In ogni caso eventuali lavori saranno valutati a misura con i Nuovi Prezzi concordati.

Art. 1.7

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presenterà alla direzione dei lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere, in armonia col programma di cui alla legge 10-12-1981, n. 741 nei casi contemplati.

CAPITOLO 2

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE I LAVORI

Art. 2.1

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale. L'Impresa è soggetta alla piena e diretta osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla legge fondamentale sui Lavori Pubblici del 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F); ad esclusione degli articoli abrogati dall'art. 231 del regolamento; dalla L. n°109/1994 come modificata ed integrata dalla L. n. 216 del 2 giugno 1995 e dalla successiva L. 415 del 18 novembre 1998; da Leggi e Regolamenti in materia:

- a) di prevenzione degli infortuni nei lavori;
- b) di assicurazione degli operai contro gli infortuni nei lavori.

Ove ricorrano necessità di subappalti, si richiama l'osservanza delle disposizioni particolari contenute nella L. 19 marzo 1990, n. 55 ed eventuali successive disposizioni in materia.

Art. 2.2

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del Contratto d'Appalto i seguenti documenti:

- Il presente Capitolato Speciale d'appalto;
- Disciplinari prestazionali;
- Elenco dei prezzi unitari;
- Crono-Programma;

e gli elaborati di progetto di seguito elencati, ai quali si aggiungeranno gli altri eventuali disegni e particolari costruttivi che la Direzione dei Lavori consegnerà all'Impresa nel corso dei lavori o che l'Impresa dovrà esibire a norma di questo Capitolato. (vedi progetto esecutivo)

Art. 2.3

CAUZIONE DEFINITIVA

Per ciò che attiene la cauzione definitiva resta fissato quanto disposto dall'art. 101 del **Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e pubblicato sul S.O. alla G.U.R.I. 28 aprile 2000, n. 98** ed ai sensi della **Direttiva del Ministero dei LL.PP. n. 4006 del 12 agosto 1992**, rimane fissata nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo netto di contratto. L'Ufficio appaltante consente all'Impresa aggiudicataria di sostituire, alla costituzione del deposito cauzionale definitivo, una fidejussione bancaria a termini del **D.P.R. del 29 luglio 1948, n. 1309 e del 22 maggio 1956, n. 635**.

Art. 2.4

SUBAPPALTO O COTTIMO

È vietato all'Impresa, ai sensi dell'art. 18, comma 3, **L. 19 marzo 1990, n. 55** e dall'art. 34, comma 1 della **L.11 febbraio 1994, n. 109** modificata dalla **L. 2 giugno 1995, n. 216** e dalla **L. 18 novembre 1998, n. 415**, ed in base a quanto disposto nell'art. 141 del **Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e pubblicato sul S.O. alla G.U.R.I. 28 aprile 2000, n. 98**, L'affidamento in subappalto o cottimo dell'intera opera appaltata e comunque della totalità dei lavori della categoria prevalente.

È vietato anche, ai sensi dell'art. 21, comma 1, **L. 13 settembre 1982, n. 646**, come sostituto dell'art. 2 quinquies della **L. 12 ottobre 1982, n. 726**, il subappalto o cottimo di parte dell'opera appaltata o di parte dei lavori della categoria prevalente, a meno di autorizzazione scritta dall'Amministrazione la quale può essere rilasciata quando sussistono le condizioni stabilite dagli artt. 21, comma 2 e 23, comma 4 della suddetta **legge n. 646/1982**, nonché dall'art. 18, comma 3, **legge n. 55/1990**.

In caso, comunque, di subappalto o cottimo autorizzato, l'Impresa resta egualmente, di fronte all'Amministrazione, la sola ed unica responsabile dei lavori subappalti.

Ai sensi dell'art. 18, comma 4 della **legge n. 55/1990** l'Impresa deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

Ai sensi dell'art. 18, comma 5 della **legge n. 55/1990** il contratto tra l'Impresa e l'impresa subappaltatrice deve essere trasmesso in copia autentica all'Amministrazione e al Direttore dei lavori entro venti giorni dalla data del contratto stesso.

Ai sensi dell'art. 18, comma 10 della **legge n. 55/1990** l'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi dell'art. 18, comma 11 della **legge n. 55/1990** le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, di cui agli artt. 20 e 23 bis della **L.8 agosto 1977, n. 584**, e successive modificazioni ed integrazioni, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonché alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto.

In caso di accertata impossibilità ad affidare il subappalto o il cottimo ad uno dei soggetti indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta, previa autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il subappalto o il cottimo possono essere affidati ad altri soggetti che presentino i requisiti di cui al comma 3, nn. 4) e 5) dell'art. 18 della **L. 19 marzo 1990, n. 55**.

Non sono in ogni caso considerati subappalti:

- a) i noleggi di macchine e mezzi d'opera funzionanti con personale dell'Appaltatore;
- b) il trasporto che non preveda l'impiego del conducente in attività di carico e scarico mediante uso di sollevatori, o macchinari simili, dell'Appaltatore;
- c) la fornitura di materiali, semilavorati, manufatti, macchinari, componenti di impianti.

Sono considerati subappalti:

- a) i noleggi a caldo e contratti similari che prevedano l'impiego di manodopera dipendente dal subappaltatore (art. 18, comma 12 **legge n. 55/1990**);
- b) l'installazione in opera degli impianti a servizio del fabbricato, di cui all'art. 1 della **L. 5 marzo 1990, n. 46**, per i quali l'Appaltatore è tenuto ad affidare i lavori esclusivamente ad Imprese abilitate di cui all'art. 2 della stessa legge, a meno che egli stesso non sia abilitato (art. 10, **legge n. 46/1990**);

È fatto divieto all'Appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo della manodopera, compreso il caso in cui il subappaltatore corrisponda un compenso all'Appaltatore per l'utilizzo di capitali, macchinari ed attrezzature di questo (art. 1, **legge n. 1369/1960**).

Per quanto riguarda la procedura di cottimo, si rimanda al disposto dall'art.144 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e pubblicato sul S.O. alla G.U.R.I. 28 aprile 2000, n. 98.

Art. 2.5 CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'impresa ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1° giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati l'Amministrazione, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, del Direttore dei lavori e dell'Assistente ai lavori; ed anche, ai sensi dell'art. 18, comma 6, legge n. 55/1990, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché i dati di cui al comma 3, n. 3 dello stesso art. 18. La ditta è inoltre tenuta a rispetto del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 sulle "Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro".

Art. 2.6 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Ai sensi dell'art. 18, 7° comma della **L. 19 marzo 1990, n. 55** l'Impresa è tenuta ad osservare integralmente, nei riguardi dei lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, anche se l'Impresa non è aderente alle associazioni che hanno stipulato i suddetti contratti; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Impresa e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori la

documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al comma 8 dello stesso art. 18. L'Impresa e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Ai sensi dell'art. 9, 1° comma del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, la suddetta documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa edile - assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.

Ai sensi dell'art. 9, 2° comma del D.P.C.M. 10 GENNAIO 1991, N. 55, la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il Direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Art. 2.7 CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei Conti non è richiesta per legge. Per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta. In caso di urgenza secondo le riserve previste dalla legge n. 2248 del 20 marzo 1865 subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori; la consegna dei lavori avverrà conformemente all'art. 9 del Capitolato Generale e secondo le modalità previste dagli articoli 129, 130 e 131 del Regolamento. Qualora la consegna, per colpa dell'Amministrazione, non avvenisse nei termini stabiliti, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione dal contratto. L'Appaltatore darà inizio ai lavori non oltre il **QUINDICESIMO** giorno dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € _____ (Euro _____). Se il ritardo dovesse superare giorni **TRENTA** a partire dalla data di consegna l'Ente appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque qualsiasi altra causa ed impedimento, l'Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore potrà sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di Legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Art. 2.8 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI PENALE PER RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di _____ giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale generale di consegna e secondo quanto previsto nell'art.21 del Capitolato Generale.

La penale pecuniaria di cui all'art. 22 del **Capitolato generale** ed art. 117 del regolamento rimane stabilita nella misura di € 100,00 (Euro cento) per ogni giorno di ritardo.

Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 24 del **Capitolato generale**; per le eventuali proroghe si applicheranno quelle del successivo art. 26 del Capitolato Generale ed art. 133 del regolamento.

Art. 2.9 PERSONALE DELL'IMPRESA - DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità e adeguato, numericamente, alle necessità.

L'Impresa risponde dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in generale di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovrà essere di gradimento della Direzione dei lavori, la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori senza obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze.

Art. 2.10 PAGAMENTI IN ACCONTO

L'Appaltatore avrà diritto alla concessione di anticipazioni sul prezzo dell'appalto - secondo le norme vigenti - in esecuzione dell'art. 12 del **R.D. 18 novembre 1923, n. 2440** e dalle successive modifiche del **D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627**, a fronte della prestazione di sufficienti garanzie bancarie o equivalenti. Esse verranno accreditate all'Appaltatore secondo le modalità stabilite dall'art. 26 della **L. 11 febbraio 1994, n. 109** modificata dalla **L. 2 giugno 1995, n. 216** e dalla successiva **L. 415 del 18 novembre 1998**.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito - al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, di cui agli artt. 29 e 30 del **Capitolato generale** e 114 del regolamento - raggiunga la cifra di € _____ e sempre che il/i corpi d'opera di cui si chiede l'acconto siano in uno stato di avanzamento non inferiore al _____%.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

I materiali approvigionati nel cantiere, sempre che siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno, ai sensi e nei limiti dell'art. 28 del **Capitolato generale**, compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.

Le funzioni del responsabile del procedimento sono affidate all'Ingegnere Capo ovvero a persona delegata e di fiducia dell'Amministrazione.

Art. 2.13 CONTO FINALE

Ai sensi dell'art. 173 del **Regolamento**, si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 1<numero mesi> mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Art. 2.14 COLLAUDO

La collaudazione dei lavori deve essere iniziata entro **TRENTA** giorni dalla data di ultimazione dei lavori ed in accordo a quanto previsto nell'art. 37 del Capitolato Generale.

La collaudazione stessa deve essere conclusa entro **NOVANTA** giorni dalla data di ultimazione dei lavori e comunque nel rispetto di quanto precisato nell'art. 192 comma 1 del regolamento. Devono essere comunque rispettate le disposizioni sul collaudo dell'art. 5, commi 1 e 2 della **L. 10 dicembre 1981, n. 741** e dell'art. 28 della **L. 11 febbraio 1994, n. 109**, modificata dalla **L. 2 giugno 1995 n. 216** e dalla successiva **L. 415 del 18 novembre 1998** e degli art. compresi tra il 191 e 203 del regolamento.

Art. 2.15 MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa.

Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del **Codice Civile**, l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Impresa, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni rese necessarie senza interrompere il traffico nella strada e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei lavori.

Ove però l'Impresa non provvedesse nei termini stabiliti per iscritto dalla Direzione dei lavori, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa.

Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, in modo da ostacolare il meno possibile la circolazione e da ripristinare la pavimentazione nei precisi termini contrattuali.

All'atto del collaudo i manti dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza segni di sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni, screpolature, con scarico regolarissimo delle acque meteoriche in ogni punto della superficie e lungo le banchine. Inoltre gli spessori dei manti dovranno risultare esattamente conformi a quelli ordinati, ammettendosi una diminuzione massima, per effetto dell'usura e del costipamento dovuto al traffico, di 1 mm per ogni anno dall'esecuzione.

L'Impresa è anche responsabile dei danni e delle irregolarità dovute al comportamento delle sottofondazioni e delle fondazioni.

Art. 2.16 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Oltre gli oneri di cui agli artt. 4, 5, 6, 7 e 14 del **Capitolato generale** e agli altri indicati nel presente **Capitolato speciale**, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti.

1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Impresa dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.

2) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.

3) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate All'Appaltatore.

Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

4) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali ad uso ufficio per il personale della Direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della

Direzione, compresa la relativa manutenzione.

5) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.

6) La redazione dei calcoli e dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, da parte di un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo ordine professionale. L'Appaltatore dovrà inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.

7) La redazione dei progetti esecutivi degli impianti idrici termici, sanitari, di condizionamento, nonché degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia all'Amministrazione.

8) L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi.

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

9) L'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su pali di fondazione, solai, balconi e qualsiasi altra struttura portante di notevole importanza statica.

10) L'Impresa ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di disporre all'esterno del cantiere, come dispone la **Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL**, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati l'Amministratore, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, del Direttore dei lavori e dell'Assistente ai lavori; ed anche, ai sensi dell'art. 18, comma 6, **L. n. 55/1990**, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché i dati di cui al comma 3, n. 3 dello stesso art. 18. La Ditta è inoltre tenuta al rispetto del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 sulle "Prescrizioni minime per la segnaletica di Sicurezza e/o salute sul luogo di Lavoro".

11) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti alle opere da eseguire.

12) La gratuita assistenza medica e la distribuzione del chinino agli operai che siano colpiti da febbri palustri.

13) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.

14) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

Resta stabilito che in caso di inadempienza, semprechè sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento di detti obblighi, ferma restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari.

Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

15) L'osservanza delle disposizioni di cui alla **L. 21 agosto 1921, n. 1312**, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive modifiche.

16) La comunicazione all'ufficio da cui dipendono i lavori, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. 65 del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il **Capitolato generale** per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

17) L'osservanza delle norme contenute nella vigente legge sulla polizia mineraria **R.D. 30 marzo 1893, n. 184** e nel relativo regolamento **14 gennaio 1894, n. 19**.

18) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.

19) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione.

20) Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.

21) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

22) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione, l'Appaltante non potrà pretendere compensi di sorta.

23) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto dell'Amministrazione. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

24) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel **D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626** e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.

Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Direzione dei lavori e sull'Appaltatore restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.

25) Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse. Entro giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.

26) Trasmettere all'Amministrazione, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del 5° comma dell'art. 18 della citata **legge n. 55/1990**. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo di cui all'art. 2 del presente Capitolato.

Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerta ribasso contrattuale.

Art. 2.17 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione di eventuali controversie tra l'Appaltatore e l'Amministrazione Appaltante dovrà avvenire secondo le procedure indicate agli artt. 31 bis e 32 della **L. 11 febbraio 1994, n. 109** modificata dalla **L. 2 giugno 1995, n. 216** e dalla successiva **L. 415 del 18 novembre 1998** e secondo quanto riportato dall'art. 150 del regolamento.